



Il Presidente

Chiarimento n. 36 dell'8 ottobre 2020 all'Ordinanza n. 76 del 3 ottobre 2020. Richiamo al rispetto delle prescrizioni in tema di Adeguamento protocollo di sicurezza Wedding e cerimonie, per lo svolgimento di ricevimenti.

PREMESSO

- che, in data 03/10/2020, è stata pubblicata, sul BURC n. 189, l'Ordinanza n.76 di pari data, con la quale è stato disposto, tra l'altro, che *"1. Con decorrenza dal 5 ottobre 2020 e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n.19 del 2020, convertito in legge n.35 del 2020, e dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:*

- 1.1. Il Protocollo Wedding e Cerimonie, concernente le misure precauzionali obbligatorie per gli organizzatori e per i partecipanti a feste e ricevimenti è aggiornato secondo quanto previsto dal documento allegato 1 al presente provvedimento. Ricevimenti e feste potranno essere svolti anche oltre il limite numerico dei partecipanti previsto dall'Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, a condizione della puntuale osservanza delle prescrizioni del citato Protocollo;*
- 1.2. Agli organizzatori degli eventi/ricevimenti oggetto del protocollo di cui al punto 1.1 e ai gestori dei locali e strutture ricettive destinati allo svolgimento degli stessi è fatto obbligo di comunicare all'Unità di crisi regionale, all'indirizzo mail: ricevimenti.covid19@regione.campania.it, ogni sette giorni, il calendario degli eventi in programma nella settimana successiva, al fine di consentirne l'inoltro alle Forze dell'Ordine e al competente Dipartimento di prevenzione della ASL per i controlli di rispettiva competenza in ordine alla osservanza delle misure di prevenzione prescritte.*
- 1.3. È dato mandato all'Unità di crisi regionale ai fini del controllo e monitoraggio periodico, in raccordo con le organizzazioni ed enti esponenziali delle categorie coinvolte, dell'attuazione del protocollo di cui al punto 1.1. e della valutazione di eventuali criticità, sul piano epidemiologico, eventualmente connesse allo svolgimento di eventi e ricevimenti."*

- il richiamato Protocollo di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza n.76 dispone, tra gli altri, *"l'obbligo della nomina, da parte del gestore della struttura sede del ricevimento ovvero della società di catering: a) di un responsabile, chiamato a rispondere personalmente della attuazione di tutte le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio di contagi nelle cucine e in tutte le fasi di preparazione e somministrazione dei cibi, nonché nelle attività dei camerieri e del personale di sala; b) di un responsabile, chiamato a rispondere personalmente della osservanza delle norme di distanziamento interpersonale e delle altre norme di sicurezza da parte dei partecipanti al ricevimento."*

RILEVATO che, a seguito della pubblicazione dell'Ordinanza n. 76 del 3 ottobre 2020, continuano a pervenire, da parte di gestori di strutture sedi di ricevimenti, all'Unità di Crisi regionale, all'indirizzo mail sopra indicato, comunicazioni in asserita applicazione dell'Ordinanza ma non corrispondenti a quanto richiesto (*"calendario degli eventi in programma nella settimana*



Il Presidente

successiva”) ed idonei a permettere, agli organi di controllo, di svolgere puntualmente la relativa funzione;

RITENUTO

di dover chiarire gli elementi indispensabili che la comunicazione all’Unità di Crisi Regionale, da parte dei gestori delle strutture sedi di ricevimenti, dovrà contenere, al fine di poter ritenere assolto l’obbligo sancito dalla Ordinanza in oggetto;

di dover chiarire, altresì, che l’Unità di Crisi regionale dovrà provvedere ad inoltrare tempestivamente le comunicazioni ricevute alla ASL territorialmente competente e alla Prefettura competente, nonché al Comune del luogo di svolgimento dell’evento, al fine della organizzazione ed espletamento delle relative attività di controllo di competenza;

Sentita l’Unità di Crisi regionale,
Sentita la Prefettura di Napoli, si rende il seguente

CHIARIMENTO

1. La comunicazione prescritta dal punto 1.2. dell’Ordinanza n. 76 del 3 ottobre 2020, che i gestori di strutture sedi di ricevimenti hanno l’obbligo di inviare, ogni sette giorni, all’Unità di Crisi Regionale **deve necessariamente indicare:**
 - a) Il calendario degli eventi programmati nella settimana successiva con indicazione specifica, per ogni giorno della settimana in cui è in programma un evento:
 - del tipo di evento (matrimonio, comunione, battesimo, etc.);
 - dell’orario di svolgimento;
 - del numero di invitati previsto;
 - del luogo di svolgimento dell’evento, con relativo indirizzo;
 - b) il nominativo del responsabile, chiamato a rispondere personalmente della attuazione di tutte le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio di contagi nelle cucine e in tutte le fasi di preparazione e somministrazione dei cibi, nonché nelle attività dei camerieri e del personale di sala;
 - c) il nominativo del responsabile, chiamato a rispondere personalmente della osservanza delle norme di distanziamento interpersonale e delle altre norme di sicurezza da parte dei partecipanti al ricevimento.
2. Le comunicazioni pervenute saranno trasmesse dall’Unità di Crisi regionale, al Dipartimento di prevenzione della ASL, alla Prefettura per il successivo coinvolgimento delle Forze dell’ordine e al Comune del luogo di svolgimento dell’evento, per le attività di rispettiva competenza.
3. In presenza di comunicazioni omesse, incomplete o difformi da quanto prescritto, gli eventi non si intendono autorizzati e le comunicazioni pervenute saranno comunque inviate agli enti deputati al controllo per le attività e le determinazioni di competenza.

DE LUCA